

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 370

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERLINGUER MARIO, GHISLANDI, GUADALUPI, LANDI

Presentata il 10 agosto 1963

Concessione di una pensione agli ex combattenti ed ai loro superstiti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema di una pensione agli ex combattenti è stato riconosciuto degnissimo di una soluzione positiva ed urgente da proposte di legge presentate nelle passate legislature ad iniziativa di vari gruppi parlamentari. Ricordiamo quella del 30 ottobre 1956 (n. 2582), espressione di tutti gli ex combattenti e reduci di ogni orientamento politico poiché le prime due firme che vi figuravano erano quelle dell'onorevole Viola, presidente di quella grande organizzazione e del compianto onorevole Musotto, presidente dei suoi congressi, seguite dalle firme degli onorevoli La Spada e Lenoci.

L'onorevole Musotto la ripresentò nella successiva legislatura assieme ai colleghi Lenoci, Ghislandi, Guadalupi e Landi il 27 giugno 1959 col n. 1382. Seguì una nuova proposta il 20 ottobre 1960 (n. 2568) che aveva ancora come primo proponente Musotto con le firme pure degli onorevoli Angrisani, Barontini, Chiatante e Lenoci, un'altra del 1° dicembre dello stesso anno (n. 2690) a firma dell'onorevole Cruciani ed altri ed una proposta del 1° febbraio 1961, n. 2775, Villa e numerosissimi altri deputati.

Sembrava perciò che, almeno nella III legislatura, la concordia di intenti dovesse

finalmente garantire l'esame positivo del problema che infatti fu discusso in varie sedute delle Commissioni competenti, ma attraverso lunghe dilazioni che apparivano talvolta artificiose e che esasperavano l'ansia del grande stuolo dei combattenti e reduci. Nell'ultimo scorcio della legislatura parve che si dovesse arrivare ad una conclusione; il Governo sembrava disposto ad esprimere parere favorevole per un sussidio continuativo sia pure di poche migliaia di lire al mese, condizionato anche da estreme limitazioni del numero di coloro che avrebbero potuto goderne. Comunque sarebbe stato, questo, almeno un primo passo verso una soluzione ben più giusta, un tenuissimo simbolo di solidarietà nazionale; e tuttavia non si riuscì a raggiungerlo.

Occorre dunque riprospettare il problema nella legislatura attuale anche perché ci sembra necessario che, ancora una volta, un vasto consenso si riaffermi oggi con le iniziative più larghe fra le quali non possono non figurare quelle del P. S. I. sia perché ad esso deve riconoscersi un valore di priorità e di coerenza, sia per la funzione particolare che il nostro Gruppo aveva già assunto e potrebbe assumere nel quadro degli schieramenti politici.

Il richiamo alle precedenti proposte di legge ci dispensa dal riprodurre oggi gli argomenti inconfutabili, morali, sociali, patriottici e di alta comprensione umana che furono largamente illustrati nelle iniziative già citate, poiché basterà richiamarsi agli atti parlamentari che ciascuno può consultare.

Vogliamo soltanto aggiungere poche considerazioni, sia per meglio precisare alcuni di tali rilievi, sia per giustificare gli aggiornamenti che intendiamo inserire nella nostra proposta di legge.

1°) Il primo rilievo va collocato nel quadro di quella esigenza di attuare la Carta costituzionale della nostra Repubblica che è il cardine di ogni nostra rivendicazione politica. Ci riferiamo così all'articolo fondamentale della Costituzione, il quale sancisce il principio che « l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro » (articolo 1), all'articolo 2 che « tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni », all'articolo 38 che così si esprime: « i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria », a prescindere cioè da qualsiasi assicurazione, contributi o trattenute; un precetto sinora attuato soltanto per i ciechi civili.

Non dovettero forse i combattenti affrontare per lunghi anni un lavoro, ed il più estenuante e il più rischioso fra tutti?

2°) Se si volesse esaminare il problema sotto il profilo logico, si dovrebbe prescindere inoltre, per il diritto alla pensione a tutti gli ex combattenti, dalle loro condizioni econo-

miche poiché tale pensione dovrebbe equipararsi, nel suo significato, alle pensioni di guerra. Quanti combattenti si prodigarono nei conflitti bellici con intrepida tenacia, spesso con prove di alto eroismo pari o superiori a quelle che determinarono in alcuni mutilazioni o invalidità e che nei paurosi tramestii delle azioni di guerra non furono neppure segnalate per decorazioni al valore?

3°) Tuttavia non si è mai richiesta, né si richiede ora, una simile equiparazione.

E non si richiede neppure che la pensione agli ex combattenti consista nei « mezzi adeguati per le esigenze di vita » e cioè tali da rendere la loro vecchiaia e la loro invalidità decorosa o almeno sufficiente a garantire quel « minimo vitale » che non consiste soltanto nella alimentazione, ma comprende un tetto, un abbigliamento meno squallido degli stracci di un mendicante e qualche altro elementare conforto.

4°) Però il limite del reddito preclusivo al diritto alla pensione deve essere stabilito in un reddito più elevato di quello proposto nelle precedenti iniziative per adeguare tale reddito alla svalutazione monetaria, sempre più crescente negli ultimi anni.

In questi presupposti ci sembra che debba essere formulata la nostra proposta di legge che confidiamo ponga finalmente termine alle lunghe ansietà, alle proteste ed alle sempre più clamorose agitazioni di una categoria sinora derelitta e che è certamente fra le più benemerite del nostro paese, prima che la miseria, la invalidità, la vecchiaia e il fatale decorso del tempo non la assottigli ancora.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

A coloro che abbiano prestato servizio nelle Forze militari mobilitate nella guerra libica (1911-12), nel primo conflitto mondiale (1915-18) e nelle successive guerre è concessa una pensione straordinaria a vita nella misura dei minimi della pensione per la vecchiaia, invalidità e superstiti erogata dall'Istituto nazionale della Previdenza sociale.

ART. 2.

Tale pensione viene attribuita qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) la prova della partecipazione alla guerra in base al foglio matricolare;

b) che l'ex combattente abbia superato il sessantesimo anno di età o sia riconosciuto invalido secondo le norme della assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e superstiti;

c) che non goda pensioni di assicurazione obbligatoria né altri trattamenti pensionistici;

d) che non abbia redditi superiori a lire 400.000 annue, escluse le pensioni dirette di guerra.

ART. 3.

Nel caso di morte del pensionato di cui alla presente legge spetta ai superstiti la pensione di reversibilità secondo le norme e la misura di cui alle leggi per l'assicurazione obbligatoria.

ART. 4.

Per la liquidazione, il pagamento delle pensioni, i ricorsi ed ogni altra applicazione della presente legge, saranno adottate le norme stabilite per le pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ART. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà con note di variazione sul bilancio del Tesoro.